



Comune di Lecco

Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 11 del 11.03.2013

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno undici del mese di marzo nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, in seduta di prima convocazione, per trattare l'argomento in oggetto.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Virginio Brivio – Sindaco	X		Giorgio Gualzetti	X	
Alfredo Marelli – Pres. Consiglio		X	Alberto Invernizzi	X	
Stefano Citterio	X		Alessandro Magni	X	
Salvatore Rizzolino	X		Ezio Venturini		X
Prashanth Cattaneo	X		Roberto Castelli		X
Stefano Angelibusi	X		Stefano Chirico		X
Andrea Frigerio	X		Mauro Piazza	X	
Michaela Licini		X	Ivan Mauri	X	
Luigi Marchio		X	Filippo Boscagli	X	
Raffaella Cerrato	X		Antonio Pasquini		X
Marco Caccialanza		X	Angela Fortino	X	
Viviana Parisi	X		Dario Romeo	X	
Giorgio Buizza	X		Giacomo Zamperini		X
Alberto Colombo	X		Cinzia Bettega	X	
Jacopo Ghislanzoni		X	Lamberto Bodega	X	
Ernesto Palermo		X	Stefano Parolari	X	
Casto Giuseppe Pattarini	X		Giorgio Siani	X	
Antonio Pattarini	X		Giulio De Capitani	X	
Irene Riva	X		Giovanni Colombo	X	
Giuseppino Tiana	X		Pierino Locatelli	X	
Ciro Nigriello	X		TOTALE	30	11

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo Marelli, assistito dal Segretario Generale, Paolo Codarri.

Il Presidente del Consiglio Comunale sceglie, quali Scrutatori, i Consiglieri Comunali:

Parisi – C.Pattarini – Bodega

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che l'art. 3 comma 1 del Decreto Legge n.174 del 10 ottobre 2012, convertito nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012 ha apportato delle modifiche al D.Lgs. n.267/2000, introducendo in aggiunta all'art. 147 "tipologia dei controlli interni", gli artt. 147bis, 147ter, 147quater e 147quinquies, quale "rafforzamento" ai controlli in materia di enti locali;
- Richiamato l'art. 3, comma 2, del citato Decreto Legge n.174/2012, convertito nella legge n. 213/2012 che stabilisce che "gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti". Decorso infruttuosamente il termine di cui al periodo precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art. 141 delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni";
- Richiamati:
 - il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - il D.Lgs. n.286 del 18 agosto 1999, che disciplina tutti i controlli interni nelle Pubbliche Amministrazioni;
 - lo Statuto comunale;
 - il regolamento di contabilità comunale;
 - il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Ritenuto pertanto, necessario procedere all'approvazione del nuovo regolamento che disciplina i controlli interni dell'ente, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, modificato dalle disposizioni contenute nel D.L. n.174 del 10 ottobre 2012, convertito nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012;
- Visto lo schema di regolamento che disciplina i controlli interni dell'ente, all'uopo predisposto;
- Ritenuto di provvedere in merito;
- Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- Sentita la commissione capigruppo in data 30 gennaio, 4 e 11 febbraio 2013;
- Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;
- Nel corso della trattazione del presente punto rientrano in aula il Presidente Marelli (il quale riassume la presidenza della seduta consiliare), i consiglieri Caccialanza, Ghislanzoni, Palermo, Pasquini e Venturini. Esce dall'aula il consigliere Giovanni Colombo.
Presenti n. 35 consiglieri, assenti n. 6: Castelli, Chirico, G.Colombo, Licini, Marchio e Zamperini

Con n. 35 voti favorevoli

DELIBERA

1) di approvare l'allegato "*Regolamento dei controlli interni*", istituito ai sensi degli artt. 147, 147bis, 147ter, 147quater, 147quinqies, del D.Lgs. n. 267/2000, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 1);

2) di dare atto che:

- il regolamento entra in vigore con l'esecutività della presente deliberazione che lo approva;
- dalla data di entrata in vigore del presente regolamento eventuali disposizioni regolamentari in contrasto con lo stesso sono abrogate;

3) di trasmettere il presente provvedimento al Prefetto ed alla sezione regionale della Corte dei Conti, come previsto dall'art.3, comma 2, del Decreto Legge n.174 del 10 ottobre 2012 – convertito nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012.

PARERE TECNICO DI CUI ALL'ART. 49 del D.Lgs. 267/2000

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: *“Approvazione regolamenti dei controlli interni”*, prot. n. 13142 del 18.02.2013

Lecco, 18.02.2013



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Codarri

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Codarri", written over a horizontal line.

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

Articolo 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento ha ad oggetto la disciplina del sistema dei controlli interni.
2. Le norme del presente regolamento sono attuative ed integrative rispetto alla disciplina generale sui controlli interni contenuta nelle norme statali, le quali si intendono applicabili anche nelle loro successive modifiche ed integrazioni.
3. Fanno parte della disciplina generale dei controlli altresì il Regolamento di Contabilità e successive modifiche ed integrazioni, nonché il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 – SOGGETTI DEL CONTROLLO

1. Sono soggetti del Controllo Interno:
 - a. il Segretario Generale;
 - b. il Dirigente del Settore Finanziario;
 - c. gli altri Dirigenti;
 - d. il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e. Il Nucleo di Valutazione.
2. Le attribuzioni di ciascuno dei soggetti di cui al comma precedente sono definite dal presente regolamento, dallo Statuto dell'Ente e dalle altre norme in materia di controlli sugli enti locali.
3. Gli organi politici, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, garantiscono la necessaria autonomia ed indipendenza al Segretario Generale ed ai Dirigenti e Responsabili dei servizi nonché al personale preposto nell'espletamento delle funzioni di controllo.

Articolo 3 – SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Il sistema dei controlli interni si inserisce organicamente nell'assetto organizzativo dell'ente e si svolge in sinergia con gli strumenti di pianificazione e programmazione adottati.
2. Gli strumenti di pianificazione dell'Ente, disciplinati nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nonché nel Regolamento di Contabilità e nel sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di Lecco, sono redatti in modo tale da consentire il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Sono disciplinate dal presente regolamento, anche mediante rinvio ai sopra citati Regolamento di Contabilità e Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, le seguenti tipologie di controllo:
 - a) Controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - b) Controllo sugli equilibri finanziari;
 - c) Controllo di gestione;
 - d) Controllo strategico;
 - e) Controllo sugli organismi gestionali esterni;
 - f) Controllo sulla qualità dei servizi.

Articolo 4 – CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è diretto a garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Dirigente del Settore interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del Dirigente del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile.

3. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

4. Nella fase preventiva della formazione dell'atto amministrativo ciascun Dirigente garantisce la regolarità e correttezza dell'atto attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica per le proposte di deliberazioni.

5. Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal Dirigente del Settore finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nella fase preventiva per le deliberazioni e del visto attestante la copertura finanziaria per le determinazioni.

6. Nei casi in cui la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta o al Consiglio o il provvedimento di competenza dirigenziale, non comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il Dirigente del Settore interessato lo attesta esplicitamente nel testo del provvedimento.

7. In attuazione dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 spetta al Segretario Generale la supervisione sull'azione amministrativa per assicurarne la conformità alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. A tale riguardo il Segretario Generale può emanare circolari e direttive agli uffici.

8. Ferma restando la responsabilità del Dirigente di Settore per i pareri di cui all'art. 49 e all'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, e del Responsabile del procedimento per gli aspetti istruttori, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il Segretario Generale, nelle materie indicate al comma precedente può far constatare a verbale il suo parere in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

9. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, è responsabile della completezza istruttoria, compresi gli aspetti di correttezza e regolarità dell'atto amministrativo.

10. I pareri negativi devono essere motivati.

11. Il controllo preventivo si attua inoltre attraverso il parere del Collegio dei Revisori, secondo le previsioni dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000.

12. Per le determinazioni e ogni altro atto amministrativo, il Dirigente del Settore procedente esercita il controllo preventivo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.

13. Nella formazione delle determinazioni che comportano impegno di spesa o altri aspetti finanziari, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000 il Dirigente del Settore Finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria che fa parte integrante e sostanziale del provvedimento cui si riferisce.

Articolo 5 – CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato, mediante controlli a campione, dal Segretario Generale, tramite da apposita unità organizzativa, formata da personale individuato con proprio atto, sentita la Conferenza dei Dirigenti.

2. Le tecniche di campionamento sono definite annualmente con atto organizzativo del Segretario, secondo principi generali di revisione aziendale e tenendo conto di quanto previsto nel Piano Anticorruzione di cui alla Legge n. 190/2012. L'atto viene tempestivamente trasmesso ai Dirigenti ed inoltrato per conoscenza al Sindaco, alla Giunta comunale ed al Presidente del Consiglio Comunale per il successivo inoltrato ai Capigruppo Consiliari. Il Segretario Generale può sempre disporre ulteriori controlli non a campione nel corso dell'esercizio, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

3. Nel caso di riscontrate irregolarità, il Segretario Generale provvede a trasmettere ai Dirigenti direttive cui conformarsi, affinché sia assicurata la legalità dell'azione amministrativa, evidenziando i profili di illegittimità dell'atto soggetto al controllo. I Dirigenti sono obbligati a conformarsi tempestivamente alle direttive ricevute.
4. L'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa avviene in un tempo ragionevolmente vicino all'adozione degli atti, per assicurare adeguate azioni correttive.
5. Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del Segretario Generale con apposito referto semestrale ai soggetti indicati dall'articolo 147-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, ovvero ai Dirigenti di Settore, ai Revisori dei Conti, agli organi di valutazione del risultato dei dipendenti, nonché al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, affinché ne curi l'inoltro ai Consiglieri Comunali.
6. Qualora il Segretario Generale rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale ed al Presidente del Consiglio Comunale.
7. Il controllo successivo è inoltre svolto dal Collegio dei Revisori nei casi e con le modalità previsti dal tit. VII del D.Lgs. 267/2000, dallo statuto e dal regolamento di contabilità.
8. L'ente può istituire uffici unici di controllo in gestione associata mediante apposita convenzione-

Articolo 6 – CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, con particolare riferimento al principio secondo il quale ogni atto che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del D.Lgs. 267/2000. In particolare, è volto monitorare il permanere degli equilibri in relazione a:
 - a) equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
 - b) equilibrio tra entrate afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;
 - c) equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
 - d) equilibrio tra entrate a destinazione vincolata e correlate spese sia di parte corrente che in conto capitale;
 - e) equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;
 - f) rispetto dei limiti di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e correlate limitazioni;
 - g) utilizzo dell'avanzo di amministrazione e di altre entrate non ripetitive per il finanziamento di spese correnti;
 - h) ricorso all'indebitamento riguardo al tipo di spesa ed al rispetto del limite;
 - i) rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'Ente e relativi al patto di stabilità interno;
 - l) andamento dei residui attivi e passivi.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari viene, inoltre, effettuato tenendo conto dei presunti effetti prodotti sul bilancio dell'ente dall'andamento economico finanziario degli organismi partecipati.
4. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del Dirigente del Settore finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione.
5. Il Dirigente del Settore finanziario, ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque in occasione della predisposizione della proposta di deliberazione per la salvaguardia degli equilibri di bilancio,

anche sulla base di apposite relazioni redatte dai Dirigenti provvede alla verifica generale dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese. I risultati delle verifiche suddette rappresentano la base necessaria per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi da approvare dal Consiglio entro il 30 settembre.

6. Qualora il controllo abbia evidenziato il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari od il conseguimento dell'obiettivo del patto di stabilità, ovvero fatti o atti che possano comportare gravi irregolarità di gestione o provocare danni all'Ente, il Dirigente del Settore finanziario procede, entro 15 giorni dalla conoscenza dei fatti/atti, alle segnalazioni obbligatorie normate dall'articolo 153, comma 6, del TUEL, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, all'organo di revisione nonché alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, indicando gli eventuali possibili provvedimenti da adottare.

7. Per quanto non previsto si fa rinvio al Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Articolo 7 – CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il controllo di gestione ha ad oggetto la verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa delle strutture organizzative del Comune, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.

2. Il controllo di gestione viene effettuato, sulla base delle informazioni rese disponibili da ogni Dirigente per la struttura organizzativa di riferimento, dal Segretario Generale avvalendosi del servizio Programmazione e Controlli, che opera anche a supporto del Nucleo di Valutazione per quanto concerne la rilevazione del ciclo della performance ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009.

3. Il controllo di gestione verifica lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e le quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

4. Le informazioni che scaturiscono dal controllo di gestione sono dirette a migliorare la conoscenza degli eventuali ostacoli che impediscono la realizzazione degli obiettivi programmati, allo scopo di consentire la revisione degli obiettivi medesimi, l'adeguamento delle azioni rivolte alla loro realizzazione e l'individuazione delle cause e responsabilità negli scostamenti rilevati.

5. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:

- a) predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione (consistente nella parte degli obiettivi e nel piano della performance), con la previsione di indicatori di qualità e quantità, target e parametri economico-finanziari riferiti ai servizi, alle attività e agli obiettivi. Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) attua le politiche del Piano Generale di Sviluppo ed i programmi della Relazione Previsionale e Programmatica ed è approvato dalla Giunta Comunale;
- b) rilevazione dei dati dell'attività gestionale, con riferimento al grado di realizzazione degli obiettivi di P.E.G. e al rispetto degli indicatori di quantità e qualità;
- c) analisi degli scostamenti tra i risultati prodotti dalla gestione e gli obiettivi programmati.

6. La verifica sull'andamento della gestione operativa attraverso il controllo di gestione, si svolge con cadenza almeno quadrimestrale. Entro dieci giorni dalla chiusura della verifica, il Segretario Generale trasmette il referto ai responsabili di servizio, al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Nucleo di Valutazione ed al Presidente del Consiglio Comunale.

7. Il Servizio Programmazione e Controlli effettua la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e trasmette al Segretario Generale una relazione consuntiva sul grado di attuazione

degli obiettivi del P.E.G.. Tale relazione tecnica supporta le valutazioni riferite al ciclo della performance di competenza del Nucleo di Valutazione.

8. Per quanto non previsto si fa rinvio al Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Articolo 8 – CONTROLLO STRATEGICO

1. L'attività di controllo strategico, di cui all'art. 147-ter del D.Lgs. n. 267/2000, mira ad accertare lo stato di attuazione dei programmi definiti dagli organi di direzione politica, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle linee programmatiche ed agli altri atti di indirizzo politico in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti.

2. La programmazione e la definizione degli obiettivi strategici è effettuata sulla base delle linee programmatiche, del Piano Generale di Sviluppo, oltre che della Relazione Previsionale e Programmatica approvata dal Consiglio unitamente al bilancio di previsione.

3. L'attività di verifica consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi strategici prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché della definizione di eventuali fattori ostativi, dei possibili rimedi.

4. L'organo preposto al controllo strategico è il Segretario Generale tramite il Servizio Programmazione e Controlli e con la collaborazione del Nucleo di Valutazione.

5. Le relazioni relative al Controllo Strategico sono trasmesse al Sindaco, alla Giunta Comunale e al Presidente del Consiglio Comunale.

Articolo 9 – CONTROLLO SUGLI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI

1. Il controllo si esplica sulle società partecipate non quotate.

2. Il Comune con proprio atto impartisce gli indirizzi alle società partecipate relativamente a:

- obiettivi gestionali del servizio di cui trattasi secondo parametri qualitativi e quantitativi;
- rispetto delle norme di finanza pubblica;
- rispetto dei limiti di spesa del personale e procedure di assunzione;
- rispetto del codice degli appalti pubblici;
- rispetto del limite di indebitamento;
- obbligo di trasmissione periodica di atti di particolare rilevanza gestionale.

3. I dirigenti delle strutture responsabili dei servizi gestiti dalle società partecipate presiedono ai rapporti con le predette società. Gli stessi procedono, con periodicità almeno semestrale, alla verifica del rispetto degli standard qualitativi attesi e dell'adempimento degli obblighi del contratto o della convenzione di servizio.

4. Il Dirigente del Settore Finanziario dell'Ente acquisisce gli atti, i dati e le informazioni necessarie tramite gli organi e gli uffici delle società partecipate utili alla verifica degli equilibri di bilancio ed alla predisposizione dei documenti di programmazione e rendicontazione finanziaria; valuta la situazione contabile delle società ed il rispetto delle norme di finanza pubblica da parte delle stesse; effettua l'analisi economico finanziaria dei documenti di bilancio e la verifica dell'effettivo valore della partecipazione.

5. Il controllo di cui ai precedenti commi 3 e 4 si effettua tramite il monitoraggio periodico degli organismi e società partecipate, attraverso l'analisi dei bilanci, elaborando indici di bilancio idonei a rilevare lo "stato di salute" dal punto di vista patrimoniale, finanziario e reddituale, nonché tramite l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e l'individuazione delle opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

6. Nel caso le verifiche di cui al comma precedente rilevino situazioni che possono incidere sui rapporti finanziari tra Ente e società (perdite di esercizio reiterate), oppure valutazioni tecniche o

di convenienza economica, nonché di sostenibilità politico sociale, tali da compromettere la sana gestione finanziaria dell'Ente, il Dirigente del Settore Finanziario trasmette le relazioni al Sindaco ed al Collegio dei Revisori con proposta delle misure correttive ritenute più idonee.

7. Il controllo analogo è applicato alle società e alle aziende che gestiscono servizi in house providing per la Comune. Per controllo analogo si intende un'attività di monitoraggio pari a quella svolta istituzionalmente dal Comune in virtù della titolarità dei servizi pubblici locali e del suo ruolo di garante nei confronti dell'utenza. Le tipologie di controllo analogo effettuate sono di tre tipi: economico-patrimoniale, qualità erogata e percepita dai clienti/utenti dei servizi, controllo ambientale.

Articolo 10 – CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI

1. Il controllo sulla qualità dei servizi di cui all'art. 147, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, verifica il grado di qualità effettiva dei servizi e della soddisfazione degli utenti interni ed esterni dell'ente, sia in modo diretto che mediante organismi gestionali esterni.

2. Il controllo della qualità può focalizzarsi su singoli servizi o sull'insieme di processi e servizi erogati dall'ente. Si realizza mediante strumenti idonei, quali questionari rivolti agli utenti dei servizi, indagini di customer satisfaction, gestione di segnalazioni e reclami. La verifica della soddisfazione degli utenti può essere effettuata anche attraverso interviste telefoniche o presso i luoghi di erogazione del servizio.

3. Ai fini della verifica della qualità dei servizi si possono utilizzare i controlli e le informazioni derivanti dalla certificazione della Qualità presente nell'ente (norme ISO 9000 e seguenti) e dagli altri processi di certificazione dei servizi e dei processi dell'ente.

4. Tale controllo sulla qualità dei servizi è affidato ad un'unità, anche appositamente costituita, individuata dalla Giunta

5. Per tale controllo è utile avvalersi anche dei questionari utilizzati per misurare la performance organizzativa nell'ambito dell'attività di valutazione e degli indicatori specifici di qualità definiti nel Piano della Performance.

Articolo 11 – ESITI DEI CONTROLLI

1. La complessiva attività dei controlli interni è oggetto di apposito report semestrale che viene trasmesso al Sindaco, onde consentire a quest'ultimo di adempiere all'obbligo di cui all' art. 148 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Il Segretario Generale coordina l'elaborazione del report di cui al comma precedente, alla cui redazione concorrono i singoli Dirigenti, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità.

Art. 12 - NORME FINALI

1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.

2. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.

3. E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 147, comma 3, e art 147 ter del D.Lgs. 267/2000 in ordine ai tempi di applicazione agli enti locali dei controlli di cui agli artt. 8, 9 e 10 del presente regolamento in sede di prima applicazione in considerazione della consistenza demografica.

Il Collegio dei Revisori

PREMESSO:

- che il decreto legge 10 Ottobre 2012 nr. 174 al comma 1 lett. O), modificando l'art. 239 del TU.EL, ha integrato i pareri di competenza dell'organo di revisione prevedendo al nr. 7 quelli sulle: " proposte di regolamento di contabilità , economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali";

PRESA VISIONE della proposta di regolamento disciplinante i controlli interni che consta di n. 12 articoli;

CONSIDERATO CHE:

- Il testo della proposta di regolamento segue le linee direttive dell'operazione di ridisegno del sistema dei controlli interni negli enti locali operata dal d.l. 174/2012
- Vengono regolarmente i seguenti controlli obbligatori introdotti dalla citata norma, in particolare:
 1. il controllo preventivo di regolarità amministrativa (art. 4);
 2. il controllo preventivo di regolarità contabile (art. 4);
 3. il controllo successivo di regolarità amministrativa (art.5)
 4. il controllo di gestione (art. 7)
 5. il controllo degli equilibri finanziari (artt.6);
 6. il controllo strategico (art. 8);
 7. il controllo sugli organismi gestionali esterni (art. 9);
 8. il controllo sulla qualità dei servizi (art. 10);



PRESO ATTO che:

1. sono state inoltre regolamentate le azioni da intraprendere da parte del responsabile del servizio finanziario per la salvaguardia degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno (art. 6)
2. sono state previste le modalità di trasmissione ai soggetti indicati dalla legge dei risultati delle attività di controllo;

RACCOMANDATO che:

venga predisposta una revisione del regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 177 del 05.12.1997 ed ancora in vigore, allo scopo di recepire tutte le modifiche normative introdotte in materia di finanza pubblica negli ultimi anni.

ESPRIME

richiamate le suesposte considerazioni, parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente per oggetto "Approvazione Regolamento dei controlli interni" che verrà portata all'approvazione del prossimo Consiglio Comunale.

Spa


11/11/17

Trucchi

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Alfredo Marelli



IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:


- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il **19 MAR. 2013** e vi rimarrà affissa per 15
giorni consecutivi fino al **03 APR. 2013** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n.
267/2000.

Li, **19 MAR. 2013**



IL SEGRETARIO COMUNALE

Paolo Codarri



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri